
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Giudizio in materia ereditaria: chi deduce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare gli altri eredi e le ragioni della necessità di integrazione del contraddittorio

Va confermato che in tema di litisconsorzio necessario, la parte che, nel giudizio in materia ereditaria, deduca la non integrità del contraddittorio a causa della mancata partecipazione di un coerede, non può genericamente assumere l'esistenza di litisconsorti pretermessi, ma ha l'onere di indicare le persone degli altri eredi, oltre quelli che, in tale qualità, partecipino al giudizio, e di specificare le ragioni di fatto e di diritto della necessità di integrazione, le quali non debbono apparire "prima facie" pretestuose.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 9.10.2015, n. 20342

...omissis...

Con l'unico motivo del ricorso gli esponenti denuncia "la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ..."; lamentano che i giudici di merito non avessero ritenuta la sussistenza del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.

nei confronti degli eredi menzionati in entrambe le disposizioni testamentarie, ma mai chiamati in causa. Si tratta in particolare di xxxx

Va precisato che:

a) xxx anche loro nominati nel testamento del 6.6.1999 (al primo viene lasciato xx xxxx firmato la pubblicazione del testamento 17.6.1999; tuttavia non sono nominati nello stesso;

c) xx sono "degli gli altri nipoti" (non nominati nell'uno o nell'altro testamento; non è chiaro se sono eredi legittimi). Si sostiene che esistono eredi legittimi, che però non sono indicati con precisione.

Ciò premesso evidenzia il Collegio che nessun pregiudizio potrebbe derivare ai litisconsorti non citati, xxx la corte d'appello ha dichiarato valido il primo testamento (in data 6.6.1999) anche in loro favore; sostengono che unico erede legittimo sarebbe xxxxxxx il litisconsorzio di xxx solo alla pubblicazione del testamento); non prendono posizione circa xx definitiva stante le suddette carenze del ricorso, si rileva che la questione essenziale si concentra sull'interesse degli assunti eredi testamentari (o legatari) xxxx che potrebbero avere di più di quanto disposto con il primo testamento, ma non si comprende a che titolo.

Dunque i ricorrenti non hanno assolto all'onere di indicazione degli altri eredi e delle precise ragioni che giustificerebbero l'invocato litisconsorzio necessario. Non hanno indicato in altre parole i presupposti di fatto che giustificerebbero a loro avviso l'integrazione del contraddittorio, nè hanno indicato compiutamente (anche in omaggio del principio di autosufficienza del ricorso di cassazione) i nominativi dei soggetti a cui si sarebbe dovuto estendere il giudizio.

Si osserva al riguardo che xxx è costante nel ritenere che: "In tema di litisconsorzio necessario, la parte che, nel giudizio in materia ereditaria, deduca la non integrità del contraddittorio a causa della mancata partecipazione di un coerede, non può genericamente assumere l'esistenza di litisconsorti pretermessi, ma ha l'onere di indicare le persone degli altri eredi, oltre quelli che, in tale qualità, partecipino al giudizio, e di specificare le ragioni di fatto e di diritto della necessità di integrazione, le quali non debbono apparire "prima facie" pretestuose (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12346 del 27/05/2009; Cass. n. 25810 del 18/11/2013).

Le evidenziate insufficienze del ricorso, lo rendono inammissibile e comunque non fondato. Ne consegue il suo rigetto, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali di questo giudizio, che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per spese.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2015.